

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA E DECORO URBANO**

INDICE

TITOLO I - FINALITA'

CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Ambito di applicazione e disciplina procedurale

Articolo 4 - Vigilanza

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Articolo 5 - Comportamenti a tutela dell'ambiente urbano

Art. 6 - Misure a tutela del decoro urbano. Individuazione delle aree urbane di particolare rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto Legge n° 14 del 20/02/2017, come convertito dalla Legge n° 48/2017 e ss.mm. e ii.

Articolo 7 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste, articoli pirotecnici

Articolo 8 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Articolo 9 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati

Articolo 10 - Tetti, cornicioni, canali, tubi delle acque pluviali e di scolo

Articolo 11 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

Articolo 12 - Disposizioni riguardanti gli animali

Articolo 13 - Pozzi, Cisterne e simili

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO
DECORO

Articolo 14 - Attività proibite e uso del suolo pubblico

Articolo 15 - Occupazioni consentite per le attività produttive

Articolo 16 - Recinzione e manutenzione terreni

Articolo 17 - Insegne, tende, luci, bacheche, targhe e monumenti

Articolo 18 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

Articolo 19 - Comportamenti ed attività vietati nei giardini, parchi, fontane, aree verdi

Articolo 20 - Aeromodelli, droni e lanterne volanti

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Articolo 21 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Articolo 22 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITA' LAVORATIVE

Articolo 23 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

Articolo 24 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

Articolo 25 - Artisti di strada

Articolo 26 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

TITOLO III - SANZIONI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO CAPO

I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI

Articolo 27 - Sistema Sanzionatorio

Articolo 28 - Sanzioni

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Articolo 29 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

Articolo 30 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

Art. 31 - Abrogazioni

TITOLO I - FINALITA'

CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune , le azioni e le misure dell'Amministrazione Comunale volte ad assicurare una serena e civile convivenza ed a regolare il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità, il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comune, la qualità della vita dei cittadini e l'ambiente.
2. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
 - e) ricomposizione dei conflitti, educazione alla legalità.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:
 - a) **sicurezza urbana e pubblica incolumità:** l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
 - b) **convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro:** tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché

l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

- c) **pubblica quiete e tranquillità delle persone:** la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) **disciplina dei mestieri e delle attività lavorative:** la disciplina delle attrazioni, dei trattenimenti , di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, e artigianali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, le attività di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce;
- e) **ricomposizione dei conflitti, educazione alla legalità:** per ricomposizione dei conflitti si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il Comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età, prevedendo incontri anche presso le scuole, e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;
- f) **Regolamento:** quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia e Decoro Urbano.

Articolo 3 - Ambito di applicazione e disciplina procedurale

1. Salvo diversa specifica indicazione, il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale e in tutti gli spazi e le aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio od utilità.
2. È altresì applicabile per quelle violazioni previste dal presente Regolamento che, sebbene aventi oggetto la proprietà privata, siano sanzionate ai fini della tutela di diritti od interessi prevalenti della collettività.
3. I principi generali sulle violazioni amministrative sancite dal presente Regolamento, nonché le modalità di accertamento delle stesse e le

procedure afferenti l'irrogazione delle sanzioni sono disciplinati dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Articolo 4 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito a tutti quanti abbiano la qualifica di Agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
2. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire anche a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale, e a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente Regolamento.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli addetti al controllo possono accedere agli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere o dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale. Potranno procedere ad ispezioni di cose e di luoghi, diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizione del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. Potranno accedere nei locali privati di abitazione, solo allo scopo di accertare infrazioni al presente Regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Articolo 5 - Comportamenti a tutela dell'ambiente urbano

1. Il Comune di Borgio Verezzi riconosce e tutela la libera fruizione degli spazi pubblici o di uso pubblico.

2. Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con la finalità di cui al comma 1 del presente articolo.
3. A tal fine sono vietati, in particolare, i seguenti comportamenti:
- a) Immergersi, lavarsi, svolgere l'attività di lavavetri o compiere operazione di lavaggio di veicoli, di animali o di qualunque altro oggetto nelle fontane pubbliche e nelle vasche o comunque su suolo pubblico;
 - b) gettare o immettere schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere nelle fontane e vasche pubbliche;
 - c) accatastare oggetti su aree pubbliche o aree private gravate di servitù di pubblico passaggio;
 - d) adibire a dimora temporanea, bivaccare, sdraiarsi ed effettuare campeggio libero in qualunque forma, mediante tende, camper, roulotte o autovetture in qualunque area pubblica o aperta al pubblico non specificamente adibita a tale scopo;
 - e) sdraiarsi sulle panchine e sedili pubblici e insudiciare in qualunque modo i medesimi, anche poggiandovi i piedi;
 - f) passeggiare o accedere nelle attività commerciali per le vie cittadine a petto nudo o in costume da bagno ad eccezione della passeggiata mare;
 - g) impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - h) esporre oggetti, abiti, coperte, materassi o disporre improvvisati giacigli, anche in prossimità di luoghi di culto, supermercati e di attività commerciali, da cui possono derivare pericoli e/o inconvenienti ai passanti;
 - i) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie da balconi e finestre che danno su luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - j) l'innaffiamento dei fiori, delle cassette o dei vasi, qualora ciò provochi immissioni o gocciolamenti nell'altrui proprietà o su suolo pubblico;
 - k) gettare o deporre, su aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio ed al di fuori degli appositi contenitori, qualunque tipo di rifiuto od immondizia, anche se chiusa in sacchetti e posta vicino agli stessi contenitori perché già colmi;
 - l) spandere o scaricare, su aree pubbliche o private d'uso pubblico, ogni materia solida o liquida o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti; a tale proposito si specifica che i cartoni e le scatole

- vuote dovranno essere riposti sempre ripiegati in maniera tale da non creare inutile volume, nei luoghi di conferimento e negli orari concordati;
- m) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private su aree pubbliche o aree private gravate di servitù di pubblico passaggio;
 - n) soddisfare bisogni corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - o) imbrattare in qualsiasi modo e danneggiare i servizi igienici pubblici, gli oggetti e le attrezzature in esso presenti;
 - p) alimentare animali domestici o randagi in maniera da imbrattare il suolo pubblico;
 - q) praticare giochi di qualsivoglia genere, compreso il gioco di palla, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, salvo nelle aree all'uso dedicate;
 - r) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - s) collocare su davanzali, balconi o qualunque altro sporto degli edifici, oggetti non adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta;
 - t) affiggere manifesti o locandine sugli alberi e sui muri esterni degli immobili ad eccezione degli spazi appositamente allestiti dall'Amministrazione o nelle strutture autorizzate;
4. È inoltre vietato, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato o illecito amministrativo:
- a) scrivere o disegnare ovvero attaccare adesivi o cartelli di qualunque natura sugli edifici pubblici o privati, sui monumenti, sugli edifici dedicati al culto e alla memoria dei defunti e, in generale, sui muri, sulle panchine, sulla sede stradale, sulla segnaletica e sulle targhe della toponomastica stradale, sulla numerazione civica e su qualsiasi altro manufatto pubblico;
 - b) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, le lampade e gli apparecchi di pubblica illuminazione e l'arredo urbano, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

- c) appoggiare o legare biciclette, ciclomotori e moto alle barriere di protezione dei monumenti, ai segnali stradali o altri impianti non predisposti a tale scopo;
- d) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o destinati all'uso pubblico senza pulire;
- e) gettare carte, mozziconi o qualsivoglia altro tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori o sporcare in qualsiasi altro modo il suolo pubblico o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;
- f) ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici, salvo casi eccezionali a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- g) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque;
- h) praticare l'accattonaggio molesto e/o l'esposizione di parti del corpo mutilate e/o comunque deformi per indurre alla pietà e/o qualsiasi attività che arrechi disturbo o pericolo all'incolumità delle persone o intralcio al pubblico passaggio o interruzione alle attività lavorative od imprenditoriali sulle strade, piazze, marciapiedi pubblici, sotto i portici, o negli spazi destinati ai disabili;
- i) sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui gradini di monumenti e degli edifici pubblici e/o destinati al culto, alla memoria dei defunti, nelle aiuole o nei siti erbosi e in altri luoghi pubblici;
- j) ostacolare o intralciare l'accesso ad edifici pubblici o privati.

Art. 6 - Misure a tutela del decoro urbano e individuazione delle aree urbane di particolare rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto Legge n° 14 del 20/02/2017, come convertito dalla Legge n° 48/2017 e ss.mm. e ii.

1. Deve essere consentita la libera fruibilità e accessibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività.
2. Sono pertanto vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongano in contrasto con l'indicata finalità.
3. Ai fini dell'applicazione delle previsioni, delle sanzioni e delle misure a tutela del decoro urbano previste dagli art. 9 e 10 del Decreto Legge n°

14 del 20/02/2017, come convertito dalla Legge n° 48/2017 e ss.mm. e ii., sono individuate le seguenti località:

- a) scuole e plessi scolastici di ogni ordine e grado (entro 100 metri dagli ingressi);
- b) chiese e luoghi di culto in genere, compresi i cimiteri e le loro pertinenze (entro un raggio di 100 metri dagli ingressi);
- c) tutti i tratti di passeggiata a mare e aree adiacenti, incluso l'arenile tutto;
- d) l'area dei centri storici e dei borghi antichi nelle loro interezze e adiacenze;
- e) aree di parcheggio pubbliche e ad uso pubblico, edifici pubblici e relative pertinenze;
- f) giardini, parchi pubblici ed aree adibite a verde pubblico;
- g) pertinenze ed adiacenze della stazione ferroviaria;
- h) tutti i presidi sanitari compresi gli ambulatori pubblici e privati e le farmacie (entro 100 metri dagli ingressi);
- i) tutte le aree pubbliche in cui insistono fiere, mercati e pubblici spettacoli.

4. Le sanzioni e le misure a tutela del decoro urbano previste dal disposto degli articoli 9 e 10 del Decreto Legge n° 14 del 20/02/2017 come convertito dalla Legge n° 48/2017 e ss.mm. sono applicate a tutte le condotte, incluse quelle citate nell'articolo 5 del presente regolamento, poste in essere in maniera tale da impedire la piena accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.

5. Le predette disposizioni si applicano anche alle condotte indicate dal comma 2 dell'art. 9 del Decreto Legge n° 14 del 20/02/2017 come convertito dalla Legge n°48/2017 e ss.mm;

6. Gli eventi regolarmente autorizzati o promossi dall'Autorità pubblica non soggiacciono all'applicazione delle sanzioni e delle misure individuate nel presente articolo.

Articolo 7 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste, articoli pirotecnici

1. E' vietato accendere fuochi per abbruciamento di residui di qualsiasi genere e specie nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, salvo l'accensione di fuochi per l'abbruciamento di residui vegetali secchi,

dalle ore 06,00 alle ore 08,00 del mattino in assenza di vento e a distanza non inferiore a 30 metri dalle case, ad almeno 80 metri, dalle bombole del gas ed ad almeno 80 metri dalle aree boschive, adottando le opportune cautele necessarie a difesa delle proprietà altrì e disponendo di adeguato impianto idrico di sicurezza per lo spegnimento, assicurandosi che non rimangano incustodite ceneri attive.

2. Eventuali deroghe a tali limitazioni potranno essere eccezionalmente concesse dalla Polizia Municipale, che rilascerà l'autorizzazione su motivata richiesta scritta, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, dettando tutte le prescrizioni ritenute necessarie.
3. Per eventuali abbruciamenti nelle immediate vicinanze delle aree boschive gli interessati dovranno seguire la procedura prevista dal Regolamento Regione Liguria n. 1/1999.
4. Restano fermi, durante il periodo di grave pericolosità dichiarato dalla Regione Liguria, i divieti assoluti nelle immediate vicinanze di aree boschive di accendere fuochi, di far brillare mine, di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, di usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo immediato d'incendio.
5. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
6. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
7. È vietato accendere polveri, liquidi infiammabili o falò in tutto il territorio comunale.
8. È tassativamente vietato far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque tipo di arma, salvo autorizzazione:

- a) in tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati;
 - b) dove si svolgono manifestazioni di qualsiasi tipo;
 - c) all'interno di asili, scuole, case di riposo, comunità varie, uffici pubblici, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
 - d) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, ove transitano o siano presenti delle persone.
9. La vendita di articoli pirotecnici negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori.
10. È vietata la vendita in forma itinerante di articoli pirotecnici, data la particolare pericolosità del prodotto posto in vendita.

Articolo 8 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

- 1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
- 2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
- 3. È proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
- 4. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti idonei ad evitare la dispersione a distanza di gas, polveri e vapori.

5. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua e simili) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Articolo 9 - Sicurezza e decoro degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, i marciapiedi e le aree verdi di pertinenza, in buono stato di manutenzione, pulizia ed igiene, in ogni sua parte e sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio, o sia, in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio, impedimento o pericolo per cadute e allagamenti.
2. È fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare ogni situazione che possa essere causa di pericolo.
3. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
4. È fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.
5. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

Articolo 10 - Tetti, cornicioni, canali, tubi delle acque pluviali e di scolo

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi, i canali, i tubi delle acque pluviali e di scolo e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.
2. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua dai tetti o ove possibile e nelle nuove costruzioni dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Articolo 11 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. È fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.
2. È vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

Articolo 12 - Disposizioni riguardanti gli animali

1. I proprietari di animali e/o chi li ha in custodia anche momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli stessi animali sul suolo pubblico.
2. È fatto obbligo a tali soggetti di raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico in modo da preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi e depositarli con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta d'acqua negli appositi contenitori localizzati sul territorio comunale.
3. Sulle aree pubbliche e/o di uso pubblico pavimentate e a ridosso dei relativi manufatti e/o elementi di arredo urbano chiunque detenga un cane o accetta di occuparsene è obbligato a dotarsi preventivamente di un contenitore (bottigliette, spruzzatori, ecc.) adeguato a trasportare acqua - semplice e senza l'aggiunta di detersivi o altri chimici di sorta

- da utilizzare per il risciacquo di qualsiasi superficie venga sporcata dall'urina dell'animale.

4. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché le norme comunali per la tutela degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, chiunque, a qualunque titolo e per qualsiasi periodo di tempo, detiene animali da affezione deve averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela, garantendo all'animale costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, ovvero accudirli e alimentarli secondo la specie, le classi d'età, il sesso, lo stato fisiologico e la razza alle quali essi appartengono. Sono considerati animali da affezione e domestici tutti gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini riproduttivi o alimentari.
5. È fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi ulteriore titolo di animali:
 - a) rifornirli di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) assicurarne le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico e di farli visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario;
 - c) consentire loro un'adeguata possibilità di esercizio fisico e non tenerli permanentemente in luoghi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e/o di integrazione con il nucleo familiare;
 - d) assicurare loro un'idonea riparazione e spazi adeguati alle loro dimensioni, in luoghi che non siano soggetti a ristagni di acqua o altrimenti nocivi per la loro salute;
 - e) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - f) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e assicurarsi che siano sottoposti in ogni momento alla loro custodia;
 - g) adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose;
 - h) tenere i cani al guinzaglio negli spazi pubblici e mettere la museruola ai cani che per tipologie e caratteristiche comportamentali possono costituire potenziale pericolo per l'incolumità di persone ed altri animali.

6. È fatto divieto ai proprietari o detentori a qualsiasi ulteriore titolo di animali:
- a) detenere animali in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
 - b) tenere animali in isolamento in cortili, rimesse, soffitte, cantine, scantinati o segregarli in contenitori, gabbie o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento, fatta eccezione per i casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori, rettili e anfibi;
 - c) esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato per essi nocivo;
 - d) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei, ovvero chiusi nel baule dell'autoveicolo, quando questo è separato dall'abitacolo e non collegato allo stesso. Gli appositi contenitori dovranno consentire all'animale la stazione eretta, la possibilità di sdraiarsi e di rigirarsi;
 - e) addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, salve le speciali autorizzazioni previste dalla legislazione vigente;
 - f) utilizzare animali a scopo di scommesse, lotte e combattimenti tra animali, gare, spettacoli e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;
 - g) mutilare gli animali per fini estetici, tagliare o modificare code e/o orecchie di cani ed animali domestici;
 - h) sottoporre cani, gatti ed animali ad interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto degli stessi eccetto agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria;
 - i) colorare in qualsiasi modo gli animali artificialmente;
 - j) utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
 - k) Gli animali saranno sequestrati a cura degli organi di Vigilanza e ricoverati presso apposite strutture di accoglienza;
 - l) separare i cuccioli di cane e di gatto dalla madre prima dei 60 giorni di vita, salvo che per gravi motivi certificati da medico veterinario.
7. Le pratiche di potatura e decespugliazione in luoghi ove risiedano abitualmente animali dovranno essere eseguite ponendo particolare attenzione alla presenza degli stessi al fine di evitare mutilazioni ed uccisioni di animali.

8. All'interno dei centri storici è vietato lasciar vagare liberamente animali da cortile quali galline, conigli, tacchini, oche, anitre e simili.
9. E' altresì vietato:
 - a) dare da mangiare agli animali su suolo pubblico;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando percolamento sugli spazi pubblici o riversando rifiuti sui balconi e davanzali sottostanti;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale.
10. I volontari che si occupano della cura e il sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia dell'area dove i gatti sono alimentati.
11. Al fine del contenimento della popolazione dei piccioni urbanizzati è imposto ai proprietari di immobili di provvedere alla rimozione con le dovute cautele igienico-sanitarie, di escrementi e di spoglie dei volatili in qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfestazione dell'area interessata. È inoltre imposto l'obbligo di impedirne, per quanto possibile, l'accesso a tutti i siti ove possano nidificare. Non è consentita la somministrazione anche saltuaria di cibo o alimenti.

Articolo 13 – Pozzi, Cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, le vasche e simili, costruiti od esistenti su spazi ed aree pubblici o privati, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ovvero altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Articolo 14 - Attività proibite e uso del suolo pubblico

1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada, come previsto nell'apposito Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.
2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:
 - a) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
 - b) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;
 - c) occupare anche parzialmente il suolo pubblico o spazio ad uso pubblico per l'esposizione di qualsiasi tipo di merci o derrate all'esterno dei negozi senza la preventiva autorizzazione o in abuso della stessa.
3. A tale proposito si specifica che sono vietati altresì i seguenti comportamenti:
 - a) l'installazione di rivestimenti murali quali cannicci, steccati, teli ecc.,
 - b) l'accatastamento di arredi, attrezzature, sedie, tavolini e materiale di qualsiasi genere all'esterno dell'esercizio commerciale anche se collocati sul dehors in concessione, nei periodi di chiusura prolungata e/o settimanale dell'esercizio;
 - c) la manomissione di qualsiasi natura del suolo pubblico, fatte salve le eventuali opere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente, garantendo comunque la funzionalità e l'accessibilità alle infrastrutture presenti sia sopra suolo che sotto suolo.
4. È vietato ai venditori siano essi itineranti o in sede fissa su area pubblica:

- a) gettare anche momentaneamente o lasciar sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto; a tal fine i commercianti in sede fissa debbono mettere a disposizione degli avventori idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- b) imbrattare, insudiciare il suolo. Se ciò avviene con oli o lubrificanti dovuti alla sosta dei veicoli utilizzati, dovranno obbligatoriamente collocare sistemi atti a raccogliere i prodotti in dispersione.

Articolo 15 - Occupazioni consentite per le attività produttive

1. Le attività produttive possono occupare il suolo pubblico nel rispetto delle norme inderogabili previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e del Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 20/03/2021.
2. E' fatto divieto:
 - a) esporre qualsiasi tipo di merce posata direttamente al suolo e non è consentita l'esposizione cosiddetta "sospesa";
 - b) esporre al pubblico qualsiasi prodotto che venga appeso sommariamente e disordinatamente in qualsiasi maniera utilizzando chiodi, ganci, sporgenze, cavi etc. anche se già esistenti.
3. L'esposizione di oggetti per particolari eventi turistici o sportivi patrocinati o comunque autorizzati dal Comune, o per particolari festività (es Alberi di Natale davanti ai negozi durante le vacanze natalizie, cuori per S. Valentino ecc.) per un tempo limitato può essere autorizzata previa presentazione di domanda.
4. È fatto obbligo ai gestori delle attività produttive al termine occupazioni di suolo pubblico autorizzate e/o concesse di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.
5. In conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di safety e security meglio nota come circolare Gabrielli e successivi adeguamenti, ai titolari ed ai gestori di attività di somministrazione alimenti e bevande, commerciali sia in sede fissa che in forma ambulante, circoli e associazioni private, attività artigianali abilitati alla vendita di beni

alimentari, è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande di qualunque specie, racchiuse in contenitori di vetro o metallo, nei periodi e nei luoghi interessati e limitrofi allo svolgimento di eventi turistici e religiosi maggiormente rappresentativi, nelle due ore precedenti e durante lo svolgimento dei suddetti eventi. È consentita la vendita dei prodotti di cui sopra a condizione che il consumo avvenga all'interno dei locali o delle aree di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo. È altresì vietata la detenzione per consumo, in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande in contenitori di vetro nelle date e circostanze di cui sopra.

6. È fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate.

Articolo 16 - Recinzione e manutenzione terreni

1. Ogni terreno o area verde deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
2. I proprietari di terreni o aree verdi all'interno del centro abitato hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico incontrollato dei rifiuti.
3. Fatto salvo quanto già previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando intralcio, danno, pericolo o occultino la segnaletica stradale verticale.
4. È fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi, di depositi di rifiuti o ricettacolo di animali nocivi.

5. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.
6. I proprietari dei terreni hanno l'obbligo di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sul suolo pubblico o di uso pubblico.

Articolo 17 - Insegne, tende, luci, bacheche, targhe e monumenti

1. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia insegne, tende, fari, luci, lanterne, bacheche e altri oggetti di arredo, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato.
2. Ogni monumento, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.
3. L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Articolo 18 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Sulle facciate o altre parti dei fabbricati pubblici e privati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni stesi in maniera esorbitante e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile o pericolo di caduta.
2. È vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture, salvo autorizzazioni.
3. L'Amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.

4. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.
5. Nell'atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

Articolo 19 - Comportamenti ed attività vietati nei giardini, parchi, fontane, aree verdi

1. Allo scopo di garantire l'ordinata fruibilità delle aree verdi e di scoraggiare il verificarsi di comportamenti che pongano a repentaglio la tranquillità delle persone, vengono stabiliti i seguenti divieti. Nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:
 - a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
 - b) calpestare le parti erbose, entrare, transitare, calpestare o coricarsi nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio;
 - c) giocare o tenere comportamenti che possono recare danno ai fiori, alle piante, agli impianti, agli arredi e ai giochi, o che comunque possano recare disturbo anche a chi frequenta detti luoghi;
 - d) transitare e sostare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi al servizio delle forze di polizia, per i mezzi di soccorso e per i mezzi impiegati per i servizi pubblici;
 - e) i cani e qualsiasi altro animale devono essere condotti secondo le prescrizioni dettate dalla normativa vigente e devono comunque essere tenuti lontano dalle zone gioco dei bimbi, tranne ove è vietato;
 - f) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
 - g) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
 - h) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.

2. È vietato nelle fontane pubbliche gettare cose, immergere oggetti o animali, effettuare operazione di lavaggio di veicoli o di qualunque altro oggetto.

Art. 20 - Aeromodelli, droni e lanterne volanti

1. Fermo quanto previsto dalla normativa ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile Italiana - in materia, l'utilizzo di aeromodelli e droni, cioè Aeromobili a pilotaggio remoto, deve avvenire in modo da non arrecare disturbo o rischi a persone, animali o cose, consentendo la libera fruibilità degli spazi pubblici.
2. Il lancio di aerostati con fiamme, mongolfiere e lanterne volanti è soggetto alla licenza di cui all'articolo 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931 nr. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Articolo 21 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
3. È vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque disturbo ai vicini.
4. Sono vietati gli abusi di sirene o altri strumenti sonori.

5. È particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 00,00 alle ore 08,00 e ogni comportamento si deve conformare a questo principio fatte salvo in caso di manifestazioni turistiche (per esempio: notti bianche) promosse o autorizzate dal Comune e in determinati periodi dell'anno (per esempio: capodanno, periodo estivo dal 15 giugno al 1 settembre ecc.) o particolari deroghe autorizzate dal Ufficio Suap dell'ente su richiesta per eventi occasionali promossi da associazioni e attività commerciali .
6. Nell'esercizio di arti o mestieri o lavori con uso di strumenti meccanici, nei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, è consentita l'esecuzione delle operazioni e/o lavorazioni particolarmente rumorose dalle ore 08.00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20.00 dei soli giorni feriali, fatte salve situazioni di emergenza improrogabili per motivi di igiene e incolumità pubblica, da segnalare nell'immediato alla Polizia Locale. Nei periodi di maggior afflusso turistico vale a dire dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno tali lavori saranno consentiti esclusivamente dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.
7. Altresì, nel periodo corrente fra il 1° luglio ed il 31 agosto, sono vietate le seguenti attività:
 - a) esecuzione di scavi e sbancamenti eseguiti mediante l'impiego di qualsiasi mezzo meccanico o di mine;
 - b) esecuzione di lavori edilizi in cemento armato.
8. Eventuali deroghe ai divieti previsti dai commi 6 e 7 per gli interventi del settore privato potranno essere concesse dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata dell'Ente, mentre per i lavori pubblici dal Responsabile dall'Area Lavori Pubblici dell'Ente.
9. Il Responsabile dell'Area Tecnica competente, su reclamo degli interessati o di iniziativa, accerta la natura e l'intensità dei rumori e promuove ed adotta i necessari provvedimenti, affinché le industrie e le attività rumorose eliminino ovvero riducano l'intensità dei rumori stessi ovvero riducano l'orario di lavoro.

Articolo 22 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali, circoli privati, o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi, schiamazzi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo:
 - a) di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne;
 - b) di fare opera di persuasione attraverso proprio personale al fine di evitare i comportamenti sopra elencati;
 - c) di avvisare le Forze dell'Ordine allorché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori assumano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e a non stazionare nelle adiacenze del locale;
2. La propagazione di suoni sia all'interno dei luoghi di ritrovo che all'esterno con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non devono recare disturbo ai sensi dell'articolo precedente e l'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 00:30 alle 9:00 del giorno successivo, salvo specifica autorizzazione.
3. Si ribadisce che nei luoghi di ritrovo vengono ricompresi i pubblici esercizi; in quest'ultimi le emissioni sonore dovranno sempre rispettare i limiti delle emissioni acustiche e in caso di trattenimenti musicali, la diffusione della musica e canti a qualsiasi titolo esercitati sia all'esterno che all'interno, inteso al chiuso del locale, dovranno cessare dalle ore 00:30 alle ore 09:00, come già indicato nel comma 2.
4. Sono esentati dall'osservanza della presente disposizione i locali pubblici insonorizzati aventi idonea documentazione comprovante il rispetto delle norme sui massimi livelli di esposizione al rumore negli ambienti

abitativi e nell'ambiente esterno come previsto dal DPCM 16/04/1999 n. 215 e le altre disposizioni di legge in materia vigenti.

5. Eventuali deroghe a quanto indicato nei commi 2, 3 e 4 potranno essere concesse per ricorrenze ed eventi di particolare rilievo e la richiesta dovrà essere presentata all'Ufficio Suap dell'Ente.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITA' LAVORATIVE

Articolo 23 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.
2. I proprietari dei negozi sfitti o comunque chiusi da più di tre mesi o in via di ristrutturazione sono tenuti ad installare dall'interno apposite paratie e/o pannelli colorati, omogenei, armonizzati con l'ambiente circostante e adeguatamente decorosi affinché non sia visibile dall'esterno l'interno dei locali inattivi.
3. I titolari di attività produttive devono provvedere a rendere decorosi i propri spazi sulle aree di pertinenza dell'esercizio evitando l'accatastamento di materiale e/o rifiuti di ogni genere sia durante l'orario di apertura che di chiusura.
4. I titolari di attività produttive devono altresì provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, fatte salve le modalità di conferimento dei rifiuti stabilite dal Regolamento locale.

Articolo 24 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

2. Qualora s'intenda all'interno delle vetrine soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita
3. È fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione.

Articolo 25 -Artisti di strada

1. Artista di strada è colui che manifesta la libera espressione della propria arte, indipendentemente dalle qualità tecniche o professionali, in relazione ad esibizioni figurative, musicali, recitative e alla rappresentazione di giochi di abilità e di prestigio.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) le esibizioni devono essere svolte nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 23:00 e devono avere una durata massima di 60 minuti complessivi per artista.
 - b) l'esibizione può essere condotta entro quattro metri quadrati massimi di area pubblica totale. Al termine dell'esibizione l'artista deve liberare l'area occupata e non può ripetere l'esibizione nel territorio comunale sino al giorno seguente;
 - c) le esibizioni devono essere svolte fuori dalla carreggiata stradale e non devono comportare impedimento o in qualche modo ostacolo alla normale circolazione pedonale e veicolare, né devono impedire l'accesso agli esercizi pubblici o ad altre proprietà private.
 - d) In nessun modo l'esibizione deve comportare assembramenti tali da turbare l'ordine pubblico e la sicurezza urbana o limitare la possibilità di fruizione dello spazio pubblico.
 - e) l'artista deve comunque sempre garantire la sicurezza delle persone e delle cose in ordine alle quali è responsabile;
 - f) le esibizioni non devono essere svolte in zone già interessate da altre manifestazioni o eventi;
 - g) le esibizioni devono avvenire nel rispetto della pulizia dello spazio occupato e non devono comportare la manomissione o l'imbrattamento delle aree pubbliche.
 - h) è vietata ogni forma di disegni o scritte sui muri della città.

- i) al termine dell'esibizione deve essere ripristinato lo stato dei luoghi;
 - j) le esibizioni non devono prevedere l'utilizzo di minori, animali, armi di qualsiasi tipo, proprie e improprie, fuochi liberi (mangia fuoco) o comunque attrezzi o esercizi pericolosi per le persone e le cose;
 - k) non possono essere ostentate menomazioni fisiche o condizioni di disagio personale tali da far leva sulla pietà umana;
 - l) non deve essere richiesto il pagamento di biglietto od altro corrispettivo ma è consentito esclusivamente, al termine dell'esibizione, il passaggio a "cappello", che consente la raccolta di offerte in forma libera.
3. Nello svolgimento delle suddette attività si possono utilizzare piccoli impianti di amplificazione sonora e debbono essere osservate le disposizioni dettate dal Comune a tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.
 4. È vietata qualunque forma di attività girovaga riconducibile, anche in parte, al gioco d'azzardo o che comporti comunque la vincita di denaro a fronte di alea od abilità manuale.
 5. Gli eventi regolarmente autorizzati o promossi dall'Autorità pubblica non soggiacciono all'applicazione delle restrizioni di cui al presente articolo.
 6. Tutti gli altri spettacoli e le forme di esibizione artistica in luogo pubblico diverse da quelle rientranti nella definizione di arti di strada data dal presente Regolamento Comunale di Polizia e Decoro Urbano restano soggette a rilascio di preventiva autorizzazione sia ai sensi dell'art. 68 del TULPS che relativamente all'occupazione del suolo pubblico.
 7. Le attività disciplinate dal presente articolo, essendo considerate occupazioni occasionali ai sensi del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, non necessitano di preventive autorizzazioni o concessioni e sono esenti dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi pubblici.
 8. Gli organi di Polizia possono, a loro discrezione, interrompere le esibizioni in ogni momento, qualora lo reputino necessario in ordine alla salvaguardia di altri interessi pubblici o privati.

9. Nei casi in cui le condotte, poste in contrasto con le statuizioni disciplinate dal presente articolo, possano comportare limitazioni nella fruibilità dello spazio pubblico, saranno applicabili le misure poste a garanzia del decoro urbano previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 26 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire giornali, depliant e volantini, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.
2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo da persone fisiche o da appositi incaricati di società e/o ditte.
3. È vietato il getto di volantini, opuscoli ed altri oggetti sull'area pubblica o la loro distribuzione mediante apposizione sui veicoli.

TITOLO III - SANZIONI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI

Articolo 27 - Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Le violazioni debbono essere immediatamente contestate al trasgressore presente e, qualora ciò non sia possibile, il relativo verbale deve essere notificato al trasgressore se accertato o all'obbligato in solido.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire

all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

4. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinati al Comune.

Articolo 28 - Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ex art. 7 bis della D. Lgs. N. 267 /2000.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, 3 dell'art.22 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 500,00 ex dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della L. 125/2008 come determinato dalla delibera di Giunta Comunale n. 98 del 27/07/2019
3. È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Articolo 29 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo precedente. In caso di mancata ottemperanza si può

provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Articolo 30 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'Ufficio competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. Inoltre, in caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 31 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
